



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 672/2016

**SETTORE AMBIENTE - VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE
VALTELLINA
Proposta n° 221/2016**

OGGETTO: RINNOVO E RIESAME CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) RILASCIATA ALLA DITTA SYSTEMA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BRESCIA VIA DEI SANTI N. 58, (C.F. 00701150393). CATEGORIE DI ATTIVITÀ IPPC N. 5.1 E N. 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 377 del 26/11/2015 che adegua, con decorrenza 1 dicembre 2015, l'incarico conferito al sottoscritto con decreto n. 111/2014, attribuendo la direzione del Settore Ambiente – Protezione Civile – Legge Valtellina, fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- gli atti organizzativi e di programmazione di questa Provincia;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;
- legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., i cui articoli 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio ed al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) relativamente alla tipologia di installazione in oggetto;
- il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 avente ad oggetto Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, *recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie*;
- il d.m. dell'Ambiente e Tutela del Territorio 27 settembre 2010 e le successive modifiche ed integrazioni aventi ad oggetto “*definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*”;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta regionale 02 febbraio 2012 n. IX/2970 in materia di modifiche di impianti in A.I.A.;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 7 ottobre 2014 n. X/2461 recante: “*Linee guida per la progettazione sostenibile delle discariche*”;

VISTE:

- la circolare n. 6 del 04/08/2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante “*Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche*”

Documento Firmato Digitalmente

introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;

- la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 22295 del 27/10/2014 con oggetto: *”Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del d.lgs. 152/06 s.m.i., alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014”*;
- la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante: *“Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014”*, ed in particolare il paragrafo 12, laddove è specificato che i rifiuti sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e che pertanto gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle “sostanze pericolose pertinenti” eventualmente gestite nel sito;

PREMESSO che la società Systema Ambiente S.r.l. con sede legale in via dei Santi n. 58, 25129 Brescia (BS) (C.F. 00701150393) per l’installazione IPPC sita in comune di Montichiari (BS), località Casalunga di Vighizzolo, è titolare delle seguenti autorizzazioni:

- decreto regione Lombardia n. 12833 del 29/10/07, recante autorizzazione integrata ambientale per il complesso IPPC denominato Systema Ambiente S.r.l. ubicato in comune di Montichiari (BS), loc. Casalunga di Vighizzolo l’attività IPPC n. 5.4 b) dell’allegato 1 al d.lgs. 59/05;
- decreto regione Lombardia n. 1882 del 28/02/2008, recante: *”Integrazione dell’autorizzazione integrata ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Systema Ambiente S.r.l. ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punti 5.1 e 5.4, con sede legale in via dei Santi 58 – Brescia (BS) ed impianto in località Casalunga di Vighizzolo, con d.d.s. n. 12833 del 29/10/07”*;
- atto dirigenziale della provincia di Brescia n. 2844 del 13/07/2010 avente ad oggetto: *”Ditta Systema Ambiente S.r.l. con sede legale in via dei Santi n. 58, 25129 Brescia (BS) (C.F. 00701150393). Modifica ed aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Lombardia con decreto n. 12833 del 29/10/2007 e d.d.s. 1882 del 28/02/08 per l’impianto IPPC sito in comune di Montichiari (BS), loc. Casalunga di Vighizzolo. Codice attività IPPC: 5.4 - Discariche, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti > 10 t/g o con capacità totale > 25.000 tonnellate; 5.1 - Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi > 10 t/giorno”*;
- atto dirigenziale n. 657 del 03/03/2011 con oggetto: *“Ditta Systema ambiente s.r.l. con sede legale in via dei Santi n. 58, 25129 Brescia (BS) (C.F. 0701150393). Modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Lombardia con decreto n. 12833 del 29/10/2007 e d.d.s. 1882 del 28/02/08, come modificata dall’atto dirigenziale n. 2844 del 13/07/2010 per l’impianto IPPC sito in comune di Montichiari (BS), loc. Casalunga di Vighizzolo. Modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06 e s.m.i. relativa a: Quadro A: - sezione A.0 premessa -sezione A.01.3 situazione modificata -sezione A.01.4 giudizio sulla modifica -sezione A2 varianti -sezione A.2 valutazione d’impatto ambientale quadro B: -sezione B.1 gestione operativa dell’impianto”*;
- atto dirigenziale n. 884 del 19/03/2012 recante: *“Modifica ed aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Lombardia con decreto n. 12833 del 29/10/2007, d.d.s. 1882 del 28/02/08 e s.m.i. per l’impianto IPPC sito in comune di Montichiari (BS), loc. Casalunga di Vighizzolo. Codice attività IPPC: 5.4 - Discariche, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti > 10 t/g o con capacità totale > 25.000 tonnellate; 5.1 - Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi > 10 t/giorno. Modifiche all’Allegato Tecnico: modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06 e s.m.i. relativa al sistema d’impermeabilizzazione dell’argine di separazione fra il bacino 5 della prima vasca ed i bacini 6 e 7 dell’ampliamento. Quadro ambientale: emissioni in atmosfera. Quadro prescrittivo: controlli, manutenzioni degli impianti e piano di monitoraggio per le matrici aria, gas interstiziali nel corpo rifiuti e acque sotterranee”*;
- nota della provincia di Brescia P.G. n. 50028/14 del 16/04/2014 di presa d’atto della modifica non sostanziale consistente nell’utilizzo a fini ingegneristici di aggregati riciclati non legati in sostituzione di materia prima naturale (ghiaia o tout – venant di cava), per la realizzazione dello strato di regolarizzazione e drenaggio in materiale inerte – spessore di 50 cm, del pacchetto di copertura della discarica;
- nota della provincia di Brescia P.G. n. 118111/14 del 30/09/2014 di presa d’atto della modifica non sostanziale consistente nella deroga ai sensi dell’articolo 10 del decreto ministeriale 27/09/2010 dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
- nota della provincia di Brescia P.G. n. 95615/15 del 06/08/2015 di presa d’atto della modifica non sostanziale consistente nell’integrazione della lista dei CER autorizzati all’operazione di smaltimento DI con i codici 191211* e 191212;

RICHIAMATA la nota P.G. n. 21210/15 del 19/02/2015 con la quale questa Provincia ha aperto il procedimento di riesame della dell’A.I.A., ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la documentazione presentata dall’Azienda:

- in data 13/05/2015 e registrata al P.G. provinciale con n. 59383, con la quale a seguito della verifica di assoggettabilità, secondo le modalità indicate nell’allegato 1 del d.m. n. 272 del 13/11/2014, ha evidenziato l’assenza di sostanze pericolose pertinenti nel complesso IPPC in argomento;
- in data 15/06/2015 e registrata al P.G. con n. 72362, con la quale ha inoltrato la sua proposta di aggiornamento dell’allegato tecnico;
- in data 23/09/2015 e registrata al P.G. con n. 112154, con la quale ha inoltrato l’aggiornamento del piano di gestione operativa;
- in data 12/10/2015 e registrata al P.G. con n. 120448 con la quale ha inoltrato un aggiornamento del piano di gestione

Documento Firmato Digitalmente

operativa (comprensivo del piano di emergenza), di gestione post operativa e dell'allegato tecnico a seguito della conferenza dei servizi;

- in data 26/11/2015 e registrata al P.G. con n. 140236;

DATO ATTO che il presente provvedimento specifica ed aggiorna le condizioni a suo tempo dettate dall'A.I.A. e fornisce le informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 152/2006;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 106305 del 09/09/2015 e riunitasi in data 25/09/2015 (verbale in atti), nel corso della quale è stata esaminata la proposta di modifica dell'allegato tecnico all'A.I.A. e sono state richieste integrazioni, trasmesse dalla Ditta in data 12/10/2015;

PRESO ATTO che il comune di Montichiari, assente in conferenza, ha inviato il parere di con nota 106305 del 23/09/2015, registrata al P.G. provinciale con n. 112869 del 24/09/2015;

RICHIAMATA la nota provinciale n. 116430 del 02/10/2015 con la quale il parere comunale è stato trasmesso alla Ditta e all'Arpa di Brescia, ente competente ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo delle installazioni IPPC;

PRESO ATTO che l'Arpa di Brescia ha trasmesso parere tecnico con nota n. 162991 del 19/11/2015 registrata al P.G. provinciale in data 20/11/2015 con il n. 137593, integrato e modificato dalle note registrate al P.G. n. 149901/pec e 149536/pec del 22/12/2015, nel quale ha indicato le modifiche da apportare all'allegato tecnico senza prescrivere l'esecuzione del monitoraggio olfattivo ai sensi della d.g.r. 9/3018 del 15/02/2012;

PRESO ATTO che:

- l'art. 33, comma 3bis, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. indica che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di A.I.A. e per i successivi controlli sono a carico del gestore e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
- con la d.g.r. n. 4626 del 28/12/2012 sono state determinate le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;
- il gestore ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione a mezzo bonifico bancario;
- è stato assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegni identificativi n. 01150008681770 e 01150008681769;

DATO ATTO delle funzioni di controllo previste in capo all'Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) Dipartimento di Brescia dall'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'Arpa esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

CONSIDERATO che la Ditta ha ottenuto la Registrazione EMAS il 26/05/2004 e che con questa certificazione, ai sensi della legge 24 gennaio 2011 n. 1, le garanzie finanziarie sono ridotte del cinquanta per cento;

DETERMINATO secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **51.815.845,25** (euro cinquantunomilionioctocentoquindicimilaottocentoquarantacinque/25) l'ammontare totale delle garanzie finanziarie che la Ditta deve prestare a favore della provincia di Brescia relative a:

Fase operativa		Volume	Superficie	ammontare iniziale garanzie	ammontare garanzie	riduzione applicata		
		(m ³)	(m ²)	(euro)	(euro)	(L. 24/01/11, n. 1 per EMAS)		
lotti	lotto 1	in gestione post operativa		15.596	€ 2.495.360,00	€ 1.247.680,00	50%	
	lotto 2	in gestione post operativa		16.170	€ 2.587.200,00	€ 1.293.600,00		
	lotto 3	gestione operativa	357.000			€ 14.280.000,00		€ 7.140.000,00
		gestione post operativa		16.340		€ 2.614.400,00		€ 1.307.200,00
	lotto 4	gestione operativa	356.500			€ 14.260.000,00		€ 7.130.000,00
		gestione post operativa		16.065		€ 2.570.400,00		€ 1.285.200,00
	lotto 5	gestione operativa	267.000			€ 10.680.000,00		€ 5.340.000,00
		gestione post operativa		11.229		€ 1.796.640,00		€ 898.320,00
	lotto 6	gestione operativa	292.580			€ 11.703.200,00		€ 5.851.600,00
		gestione post operativa		15.100		€ 2.416.000,00		€ 1.208.000,00
	lotto 7	gestione operativa	449.000			€ 17.960.000,00		€ 8.980.000,00
		Gestione post operativa		19.150		€ 3.064.000,00		€ 1.532.000,00
	lotto 8	gestione operativa	327.920			€ 13.116.800,00		€ 6.558.400,00
		gestione post operativa		21.850		€ 3.496.000,00		€ 1.748.000,00
	deposito percolato (D15)		650			€ 114.803,00		€ 57.401,50
	deposito rifiuti in ingresso (D15)		1.350			€ 476.887,50		€ 238.443,75
TOTALE					€ 103.631.690,50	€ 51.815.845,25		

RICHIAMATO l'atto dirigenziale della provincia di Brescia n. 2844 del 13/07/2010 con il quale sono state autorizzate le operazioni di gestione R10 e R13 di rifiuti non pericolosi per le quali, in base alla d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, è stato calcolato un importo pari a € **276.707,28** (euro duecentosettantaseimilasettecentosette/28) per la garanzia finanziaria da prestare a favore della Provincia relativa a:

Operazione	Pericolosi/ Non Pericolosi	Quantità	CER Rifiuto	Riduzione	Ammontare garanzie (€)	Ammontare ridotto garanzie (€)
R13	NP	25.000 m ³	17 05 04	(10 %*) e 50 %**	€ 441.550,00	€ 220.775,00
R10	NP	350.000 m ³		50 %**	€ 111.864,56	€ 55.932,28
AMMONTARE TOTALE					€ 553.414,56	€ 276.707,28

*Per la messa in riserva si applica la tariffa prevista dalla d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461 nella misura del 10% in quanto, in base

alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, i rifiuti saranno avviati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione all'impianto.

**Applicata la riduzione del 50% prevista per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n° 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS).

PRESO ATTO che l'Azienda ha definito:

- il seguente piano di gestione dei conferimenti dei rifiuti:

PIANO DI GESTIONE DELLA DISCARICA							
lotti	Superficie a p.c. (m ²)	Volumi (m ³)	Conferimenti medi (m ³ /mese)	Inizio conferimenti (mese)	Fine conferimenti (mese)	Durata conferimenti (mesi)	Mese e anno di fine conferimento
1	In gestione post operativa dal 18/04/2008						
2	In gestione post operativa dal 18/04/2008						
3	Conferimenti ultimati nel marzo 2007						
4	Conferimenti ultimati nel marzo 2011						
5	11.229	267.000	1.978	98 (03/2007)	233	135	6/2018
6	15.100	292.580	2.813	129 (10/2009)	233	104	6/2018
7	19.150	449.000	8.980	202 (11/2015)	252	50	01/2020
8	21.850	327.920	9.109	216 (01/2017)	252	36	01/2020
Totali	131.500	2.756.500					
Il mese 0 corrisponde all'avvio dei conferimenti nel primo bacino (gennaio 1999)							

- il seguente piano di recupero/ripristino ambientale dei bacini:

PIANO PER LA CHIUSURA E IL RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA				
lotti	Mese e anno di fine conferimento rifiuti	Fine lavori di chiusura e termine della gestione operativa	Termine per la richiesta di svincolo della garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa	Termine ipotizzato per la post gestione
1	In gestione post operativa dal 18/04/2008			17/04/2038
2	In gestione post operativa dal 18/04/2008			17/04/2038
3	03/2007	12/2016	12/2018	12/2046
4	03/2011	12/2016	12/2018	12/2046
5	06/2018	06/2019	2019	06/2049
6	06/2018	06/2019	2020	06/2049
7	01/2020	01/2021	2019	01/2051
8	01/2020	01/2021	2023	01/2051

CONSIDERATO che la realizzazione del ripristino ambientale è prevista in 2 fasi:

- la prima, della durata di un anno (sui singoli bacini, o su coppie da eseguirsi in serie), fino alla realizzazione dell'intervento a prato e delle opere di regimazione delle acque di ruscellamento, al termine della quale la Ditta potrà richiedere all'A.C. la dichiarazione di chiusura ai sensi dell'art. 12, comma 3 del d.lgs. 36/2003;

Documento Firmato Digitalmente

- la seconda, con la piantumazione di specie arbustive, completata entro i due anni dalla realizzazione della fase 1, secondo il progetto di recupero approvato con il piano di ripristino ambientale, come previsto dal paragrafo n. 5 dell'allegato alla d.g.r. 7 ottobre 2014 n. X/2461 recante: “*Linee guida per la progettazione sostenibile delle discariche*”. Al termine di tale fase potrà essere richiesto lo svincolo della garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 36/03;

STABILITO che devono essere prestate idonee appendici alle garanzie finanziarie già prestate, che tengano conto del presente atto, oppure nuove garanzie, a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 60 giorni dalla data di trasmissione del presente atto;

VISTI:

- la conforme proposta di provvedimento (in atti) sottoscritta dal responsabile del procedimento e dai funzionari degli Uffici Aria, Rumore e Sportello IPPC e Rifiuti, che hanno validato l'Allegato Tecnico, e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 (in atti);

RITENUTO che le risultanze della Conferenza di servizi del 25/09/2015 (verbale in atti) e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata alla ditta Systema Ambiente S.r.l. per l'installazione IPPC sita in comune di Montichiari (BS), C.na Casalunga di Vighizzolo, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di rinnovare ed aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla ditta Systema Ambiente S.r.l., con sede legale in via dei Santi 58 – Brescia (BS), per la discarica ubicata in località Casalunga di Vighizzolo, in esito ai procedimenti di riesame, modifica e aggiornamento in premessa indicati, secondo le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico che ne forma parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nelle altre normative ambientali in quanto applicabili;
2. di approvare il piano di gestione operativa, comprensivo del piano di emergenza e il piano di gestione post operativa, nelle versioni aggiornate trasmesse agli Enti e registrate al P.G. provinciale con n. 120448/pec del 12/10/2015;
3. la presa d'atto del nuovo piano di gestione della discarica di cui alla tabella in premessa riportata;
4. la presa d'atto del nuovo piano di recupero della discarica di cui alla tabella in premessa riportata;
5. di dare atto che i criteri per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica di cui al decreto ministeriale del 27/09/2010 sono stati modificati dal decreto ministeriale del 24/06/2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11/09/2015);
6. di fare salvi i valori limite per l'eluato relativi all'ammissibilità dei rifiuti in discarica già derogati ai sensi dell'art. 10 del d.m. 27/09/2010;
7. che gli ulteriori limiti, le condizioni ed i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica sono quelli previsti dall'art. 8 del d.m. 27/09/2010, come modificati dal decreto ministeriale 24/06/2015;
8. di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la presente A.I.A. sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo;
 - la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre autorità;
9. di prescrivere, richiamato l'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006 ed s.m.i., che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente per iscritto, l'autorità competente (attualmente la Provincia), l'Arpa – Dipartimento di Brescia ed il Comune interessato e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventuali imprevisti, informandone per iscritto le medesime autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 ed s.m.i. per informare l'autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
10. richiamata la normativa vigente, di dare atto inoltre che:
 - ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione di modifica dell'installazione), informa la Provincia e l'Arpa in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della

normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;

- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente (attualmente la Provincia), anche nelle forme di autocertificazione ai fini della volturazione dell'A.I.A.;
- ai sensi dell'art. 29-decies del decreto legislativo 152/06 e s.m.i. ARPA – Dipartimento di Brescia svolge il controllo in ordine al rispetto della presente autorizzazione e comunica all'Autorità competente gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione e proponendo le misure da adottare;
- ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'A.I.A., ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia, al Comune interessato e all'Arpa – Dipartimento di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite dell'allegato tecnico;
- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comune interessato ed Arpa – Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
- ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 152/06 e s.m.i. la presente autorizzazione può essere riesaminata periodicamente dall'autorità competente nei casi ivi previsti;
- ai sensi dell'art. 29-octies comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a)) ed entro il termine di 10 anni (o maggiore nei casi previsti) dalla data di rilascio dell'A.I.A. o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (lettera b)), precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazione i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;
- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 8 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., in caso l'installazione risulti registrata ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 (Emas), il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni; se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame;
- a seguito dell'emanazione del decreto attuativo previsto all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., si provvederà a richiedere la prestazione o l'adeguamento, ove dovuta, delle garanzie finanziarie;

11. di dare atto infine che:

- fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (d.m. 17/12/2009, come modificato dal d.m. 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- la Ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti in accordo a quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
- la Ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli articoli 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la Ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01/08/2011, ecc);
- sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

12. di prendere atto che la Ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di avere annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
13. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
14. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **51.815.845,25** (euro cinquantunomilionioctocentoquindicimilaottocentoquarantacinque/25) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della provincia di Brescia, secondo la tabella indicata in premessa;
15. che devono essere prestate idonee appendici alle garanzie finanziarie già prestate, comprese quelle per le operazioni R10 e R13 richiamate in premessa, che tengano conto del presente atto, oppure nuove garanzie, a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 60 giorni dalla data di trasmissione del presente atto;
16. che le nuove garanzie da prestare in base alle modalità stabilite dalla delibera di giunta regionale n. VII/19461 del 19/11/2004, dovranno rispettare i seguenti periodi di validità:
 - in base all'art. 14, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 36/03, la garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa dovrà avere validità per almeno due anni dalla data della comunicazione di chiusura di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/03;
 - in base all'art. 14, comma 3, lettera b), la garanzia finanziaria relativa alla gestione post operativa è trattenuta per almeno trent'anni dalla data della comunicazione di chiusura di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/03;
17. che in base all'art. 14 del d.lgs. 36/06 le garanzie finanziarie possono essere prestate anche per singoli lotti, in una delle modalità previste dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348;
18. di dare atto che la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui sopra, secondo i termini stabiliti nel presente atto, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla deliberazione della giunta regionale n. 19461 del 19/11/2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida;
19. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione EMAS, la ditta deve provvedere entro e non oltre 30 giorni ad integrare l'ammontare della polizza fidejussoria, pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;
20. che il presente atto sia comunicato alla ditta Systema Ambiente S.r.l., con sede legale in via dei Santi 58 25129 Brescia (BS), mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: systemaambiente@legalmail.it);
21. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al comune di Montichiari, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'ATS e agli altri soggetti eventualmente interessati;
22. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 04-02-2016